



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

di ACL BESS S.p.A.

(ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2026

INDICE

DEFINIZIONI	1
INTRODUZIONE	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	4
1.1 I principi generali	4
1.2 Il catalogo dei reati	4
1.3 Le sanzioni	15
1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto	17
1.5 Nomina del difensore dell'ente	18
2. LA SOCIETA'	19
2.1 ACL BESS S.p.A.	19
2.2 La corporate governance e il sistema di controllo interno	19
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ACL BESS S.p.A.	21
3.1 Gli obiettivi perseguiti	21
3.2 I Destinatari del Modello	21
3.3 La predisposizione del Modello Organizzativo di ACL BESS S.p.A.	22
3.4 La struttura del modello organizzativo di ACL BESS S.p.A.	22
3.5 Le Attività Sensibili di ACL BESS S.p.A.	23
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	25
4.2 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	26
4.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	26
4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	27
4.5 Attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	29
4.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	29
4.7 Whistleblowing	30
5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
5.1 Principi generali	32
5.2 Comunicazione	32
5.3 Formazione	32
5.4 Informativa ai terzi	32
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE	34
6.1 Principi generali	34
6.2 Le sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo	34

6.3 Le sanzioni nei confronti di terzi.....	35
--	-----------

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

ACL BESS S.p.A. (anche la Società): la Società ACL BESS S.p.A. di cui al presente Modello, avente sede legale in Viale Monte Nero 80, Milano (MI), 20135.

Attività sensibili: attività aziendali che presentano un rischio significativo di commissione di reati da parte di individui che agisce per conto dell'organizzazione.

Codice Etico: il Codice Etico adottato dal Gruppo, che contiene l'insieme dei principi etici che guidano la Società e l'intero Gruppo nella propria operatività aziendale.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA): il Consiglio di Amministrazione di ACL BESS S.p.A.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Fornitori: entità o individui che forniscono beni o servizi all'azienda per consentirle di svolgere le proprie attività.

Gruppo o Gruppo ACL: ACL Energy S.p.A. e le società da essa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché le ulteriori società partecipate che rientrano nel perimetro di direzione e coordinamento della Holding. Il Gruppo opera nel settore delle energie rinnovabili, come sviluppatore di infrastrutture energetiche, e nelle attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di impianti BESS e di produzione di energia rinnovabile e servizi connessi.

Linee Guida Confindustria (aggiornate al 2021): documento guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornato) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto.

Modello o Modello Organizzativo: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello.

Partner: controparti contrattuali della Società, quali fornitori, collaboratori esterni, consulenti, soci di minoranza di società del Gruppo, partecipanti a vario titolo a iniziative commerciali della Società o del Gruppo.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*” (art. 357 c.p.).

Soggetti apicali: Individui che detengono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno della Società o di una sua unità con autonomia finanziaria e funzionale, così come coloro che, anche effettivamente, svolgono attività di gestione o controllo all'interno della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Whistleblowing: segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

INTRODUZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ACL BESS S.p.A. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo volto a prevenire illeciti e a proteggere il valore aziendale a beneficio della Società e degli *stakeholder*.

Il documento è suddiviso in una Parte Generale e una Parte Speciale.

La **Parte Generale** delinea i contenuti del Decreto, richiamando le tipologie di reato che comportano responsabilità amministrativa per l'ente, le relative sanzioni, le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la creazione e diffusione del Modello.

La **Parte Speciale**, si concentra sull'identificazione delle Attività Sensibili, dei principi di comportamento, delle misure preventive e delle regole interne deputate alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati indicati dal Decreto, nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello poggia su pilastri definiti: un **Assetto Organizzativo** fondato sulla netta distinzione tra funzioni e responsabilità e un **Sistema di Procure e Deleghe** che disciplina formalmente l'attribuzione dei poteri. Tali assetti, unitamente alle linee guida e alle procedure operative, assicurano che ogni processo aziendale sia coerente con i principi del Modello e del Codice Etico di Gruppo. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione nell'aggiornare o integrare tempestivamente il documento a fronte di rilevanti evoluzioni dell'assetto societario.

Ulteriore elemento integrante risulta il Codice Etico adottato dal Gruppo, che stabilisce principi e norme di comportamento, e tutte le disposizioni interne, gli atti e le procedure operative che costituiscono attuazione del Modello.

Al fine di agevolare la comprensione del Modello da parte dei Destinatari, si ritiene utile fornire una breve illustrazione della disciplina contenuta nel Decreto. Un pilastro imprescindibile è costituito dal **Codice Etico di Gruppo**, che definisce i valori e i principi etici cui la Società si ispira per la propria operatività aziendale.

Questo documento, insieme all'apparato di disposizioni interne e procedure operative, rappresenta l'applicazione pratica del Modello nella quotidianità aziendale. Per favorire una piena consapevolezza da parte dei Destinatari, segue una sintetica esposizione dei tratti salienti della disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 I principi generali

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la **responsabilità amministrativa degli Enti**, modificando il tradizionale principio secondo cui soltanto le persone fisiche potevano essere ritenute penalmente responsabili. Tale disciplina si applica a tutte le organizzazioni collettive, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica, ogniqualevolta emerga un collegamento tra l'illecito commesso e l'ente, sotto forma di vantaggio o interesse. Ai fini della normativa, i soggetti che compiono gli atti illeciti sono classificati in due principali categorie:

- **Soggetti Apicali:** individui che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Rientrano in questa categoria altresì coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente.
- **Soggetti Sottoposti:** persone che operano sotto la direzione o la vigilanza dei soggetti apicali sopra indicati.

Sebbene definita dal legislatore come "amministrativa", tale responsabilità presenta una natura sostanzialmente penale. Essa viene infatti accertata in sede di processo penale, scaturisce dalla commissione di reati e prevede sanzioni modellate sul sistema punitivo penalistico.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'Ente concorre con quella della persona fisica: l'azione legale procederà quindi su binari paralleli, coinvolgendo simultaneamente l'autore materiale del reato e la Società.

1.2 Il catalogo dei reati

In conformità al D. Lgs. 231/2001, l'Ente è chiamato a rispondere degli illeciti commessi nel proprio interesse o vantaggio, qualora tali condotte rientrino nel "catalogo" dei reati di seguito indicati:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis*).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del Decreto)

- Documenti Informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n.105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (ad esclusione del sesto comma) per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 del Decreto)

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma, art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta ei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
- Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-*octies* c.p.).

Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lievi entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. lgs. 19/2023).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quiquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quiquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quiquies*.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quiquies*.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. n. 342/1976);
- Sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989);
- Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. N. 625/1979);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

*Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1 del Decreto)*

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

*Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quiquies* del Decreto)*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quiquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies del Decreto)

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);

Art. 187-quinquies TUF

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dal trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (Art. 25-octies.2 del Decreto)

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (Art. 275-bis c.p.)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.)
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.).
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023];
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n. 633/1941).

*Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-**decies del Decreto**)*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

*Reati ambientali (Art. 25-**undecies del Decreto**)*

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis. 1* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D. Lgs. 81/2026);
- Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D. Lgs. 81/2026);
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6, L. n. 150/1992);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs.152/2006);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis* D. Lgs.152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* D. Lgs.152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs.152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* D. Lgs.152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs.152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D. Lgs.152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs.152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs.152/2006);

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* D. Lgs.152/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* D. Lgs.152/2006);
- Sanzioni (art. 279 D. Lgs.152/2006);
- Aggravante dell'attività d'impresa (art. 259-*bis* D. Lgs.152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D. Lgs.152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-*bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-*bis*, D. Lgs.74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs.74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis* D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);

- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78. D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79. D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80. D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D. Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D. Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D. Lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88 D. Lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-*bis* D. Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995);

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies del Decreto)

- Uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinqüies* c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12 – Legge 14 gennaio 2013 n. 9)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Reati transnazionali (L. N. 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.).

Gli enti che hanno la propria sede principale nel territorio dello Stato possono essere chiamati a rispondere anche per reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni stabiliti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, a condizione che per il medesimo fatto non sia già pendente un procedimento nello Stato in cui il reato è stato perpetrato.

Qualora la normativa preveda che la punibilità dell'autore del reato sia subordinata alla richiesta del Ministro della Giustizia, l'azione nei confronti dell'ente è esercitabile solo se tale richiesta viene espressamente formulata anche nei suoi confronti (art. 4 D. Lgs. 231/2001).

1.3 Le sanzioni

Il Decreto disciplina differenti tipologie di sanzioni a carico degli enti, individuate dal legislatore nel rispetto del principio di legalità. Tra queste rientrano le sanzioni pecuniarie, che vengono irrogate una volta accertata la responsabilità dell'ente.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso due diverse e alternative modalità:

- per la maggior parte dei reati-presupposto del D. Lgs. 231/2001, mediante un sistema basato su «**quote**»: nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
- per un ristretto novero di reati-presupposto (per esempio, per i delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea di cui all'art. 25-*octies*.2), in base al «**fatturato**»: la commisurazione è determinata in relazione alla percentuale del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato contestato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

La **sanzione pecuniaria** è suscettibile di riduzione in presenza di specifiche condizioni. Anzitutto, quando l'autore dell'illecito abbia agito prevalentemente per un interesse personale o di terzi e l'ente non abbia ricavato alcun vantaggio, ovvero ne abbia conseguito uno di entità trascurabile. Inoltre, la diminuzione è prevista qualora il danno prodotto sia di particolare tenuità. È opportuno evidenziare, inoltre, che la sanzione può essere ridotta in misura compresa tra un terzo e la metà se, prima dell'apertura del processo di primo grado, l'ente abbia integralmente risarcito il danno, eliminato le conseguenze dannose o pericolose del

reato, oppure adottato ed efficacemente attuato misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

D'altra parte, nei casi di reati contemplati dall'art. 25-sexies del Decreto o reati amministrativi, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'importo dei profitti significativi ottenuti dall'ente con il comportamento illecito.

Le **sanzioni interdittive** trovano applicazione in presenza di determinate fattispecie di reato caratterizzate da particolare gravità e si traducono in limitazioni incisive dell'attività dell'ente. Esse possono consistere in:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di prestazioni di pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sovvenzioni, con eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, possono non essere applicate oppure essere revocate qualora, prima dell'apertura del processo di primo grado, l'ente abbia posto in essere condotte riparatorie idonee. In particolare, è richiesto che:

- sia stato integralmente risarcito il danno ovvero si sia provveduto alla sua riparazione;
- siano state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato, oppure siano stati compiuti concreti interventi in tal senso;
- siano stati messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria i proventi dell'illecito ai fini della confisca;
- siano state rimosse le carenze organizzative che hanno favorito la commissione del reato, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata variabile, compresa tra tre mesi e due anni, e incidono esclusivamente sull'attività dell'ente che risulti collegata all'illecito commesso.

Tali misure possono inoltre essere applicate in via cautelare dal giudice qualora sussistano gravi indizi di responsabilità a carico dell'ente e specifici elementi che facciano ritenere concreto il rischio di reiterazione di reati della stessa natura di quello oggetto del procedimento.

È altresì prevista la misura della **confisca**, attraverso la quale lo Stato acquisisce somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

Occorre precisare che la confisca non si estende alla parte del profitto destinata alla restituzione in favore della persona offesa. Essa è disposta obbligatoriamente con la sentenza di condanna, costituendo una conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'ente.

La **pubblicazione della sentenza** può essere disposta nei casi in cui all'ente venga applicata una sanzione interdittiva. Tale misura si concretizza mediante l'affissione del provvedimento nel comune in cui l'ente ha la sede principale, nonché tramite la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

In base a quanto previsto dal Decreto, l'ente può andare esente da responsabilità qualora riesca a dimostrare di aver adottato e efficacemente attuato **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** idonei a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi. Resta, in ogni caso, ferma la responsabilità personale dell'autore materiale del reato, che non viene meno per effetto dell'eventuale esclusione di responsabilità dell'ente.

Il Legislatore ha previsto una causa di esonero da responsabilità per gli enti che abbiano adottato e efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione di specifiche categorie di reato. L'efficacia esimente è subordinata non solo all'adozione formale del modello, ma anche alla sua concreta e adeguata implementazione.

Il Decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali che tali modelli devono possedere. In particolare, essi devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione dei reati;
- stabilire modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di illeciti;
- introdurre obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi contenute.

Quando il reato è commesso da soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da coloro che esercitano attività di controllo sull'ente stesso, l'ente non è ritenuto responsabile se riesce a dimostrare che:

- la dirigenza aveva previamente adottato e concretamente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- è stato istituito un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- gli autori del reato hanno eluso il Modello in modo fraudolento;
- la vigilanza da parte dell'organismo incaricato non è stata trascurata né insufficiente rispetto alle funzioni di controllo attribuite dal Modello.

Quando il reato è commesso da soggetti posti sotto la direzione o la vigilanza di coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o controllo, la responsabilità dell'ente sussiste soltanto se la commissione dell'illecito è stata favorita da una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale responsabilità, tuttavia, non si configura qualora l'ente abbia, prima della commissione del reato, adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato a prevenire reati della stessa specie.

1.5 Nomina del difensore dell'ente

Nei procedimenti ex D. Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, il legale rappresentante provvede alla nomina del difensore della Società. Qualora l'indagato sia il legale rappresentante stesso, la nomina del difensore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Se la designazione tramite il Consiglio di Amministrazione non risulti possibile, la nomina viene delegata a un procuratore appositamente individuato, scelto tra soggetti privi di conflitti di interesse, nel rispetto delle procedure previste dal presente Modello. In questo caso, la nomina dovrà essere comunicata nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Della nomina è data inoltre informativa all'Organismo di Vigilanza.

2. LA SOCIETA'

2.1 ACL BESS S.p.A.

ACL BESS S.p.A., con sede legale in Viale Monte Nero 80, è una *holding* di investimento appartenente al Gruppo ACL, operante nel settore delle fonti di energia rinnovabile.

La Società svolge prevalentemente attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società operative attive nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché in società veicolo (*Special Purpose Vehicles* – SPVs) proprietarie dei medesimi impianti.

La Società può altresì costituire *joint venture* con società terze operanti nel settore delle energie rinnovabili, finalizzate alla costituzione e al controllo di SPVs.

Inoltre, eroga finanziamenti alle società controllate sulla base di specifici contratti stipulati tra le parti.

ACL BESS S.p.A. è dotata di un sistema di amministrazione tradizionale e non ha dipendenti.

2.2 La corporate governance e il sistema di controllo interno

ACL BESS S.p.A. presenta un modello di *Corporate Governance* di tipo tradizionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, di cui uno con il ruolo di Presidente. Il Consiglio è investito di ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per attuare e raggiungere gli scopi sociali. Questi poteri sono estesi, escludendo soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo esplicito all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.

È altresì istituito un Collegio Sindacale, composto da cinque membri, di cui un Presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti, al quale è affidato il compito di sorvegliare sull'osservanza della legge e dello statuto, garantire il rispetto dei principi di corretta amministrazione, valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno.

Al Collegio è affidato altresì il controllo contabile.

Nel percorso di implementazione del Modello di ACL BESS S.p.A., sono stati presi in esame i meccanismi di governo societario finalizzati ad assicurare un adeguato ed efficace assetto organizzativo, tra i quali:

Statuto: il documento contiene una serie di previsioni in materia di *governance* societaria, finalizzate a garantire una gestione corretta e trasparente delle attività aziendali.

Sistema organizzativo: è costituito dall'insieme delle strutture e dei ruoli organizzativi, con le relative aree di competenza e responsabilità, rappresentati nell'organigramma e parte integrante del Modello. Tale sistema deve rispondere a criteri di chiarezza, formalizzazione e adeguata comunicazione interna, prevedendo una puntuale attribuzione delle responsabilità, la definizione dei rapporti gerarchici e l'assegnazione delle funzioni operative. Particolare rilievo

assume il principio di segregazione dei compiti, volto a evitare sovrapposizioni di funzioni e a prevenire la concentrazione, in capo a un unico soggetto, di attività caratterizzate da elevata criticità o rischio.

Sistema di deleghe e procure: tale sistema disciplina sia i poteri autorizzativi interni, che incidono sui processi decisionali e operativi della Società, sia i poteri di rappresentanza verso l'esterno, con particolare riferimento alla sottoscrizione di atti e documenti. Le deleghe devono essere attribuite in modo chiaro e puntuale, formalizzate per iscritto, coerenti con le funzioni e le responsabilità conferite e costantemente aggiornate in relazione a eventuali modifiche dell'assetto organizzativo.

Codice Etico: costituito da regole di comportamento e principi generali che devono essere rispettati da tutti i soggetti interni ed esterni con relazioni dirette o indirette con il Gruppo. La violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del Modello.

Sistema procedurale: è costituito dall'insieme di linee guida, regolamenti, procedure e comunicazioni interne volti a disciplinare in maniera chiara ed efficace i processi aziendali rilevanti. Le procedure devono essere adeguatamente diffuse tra le funzioni coinvolte, regolamentare le modalità operative, individuare con precisione ruoli e responsabilità, assicurare la tracciabilità delle decisioni e delle autorizzazioni, nonché prevedere idonei presidi di controllo a tutela dell'integrità e della completezza dei dati e delle informazioni scambiate all'interno dell'organizzazione.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ACL BESS S.p.A.

La Società ha approvato la prima versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione in data [●] 2026.

Eventuali revisioni o integrazioni del presente Modello sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dell'informativa e delle attività di monitoraggio curate dall'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione assume le determinazioni inerenti all'attuazione del Modello, attraverso la valutazione e l'approvazione delle misure necessarie a garantirne la concreta implementazione e l'effettiva operatività dei suoi elementi costitutivi.

3.1 Gli obiettivi perseguiti

Con l'obiettivo di garantire correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali e nel rispetto delle politiche interne, la Società si impegna ad adottare e aggiornare periodicamente un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende:

- informare i Destinatari sulle attività esposte a rischio, indicando le procedure operative da seguire e le possibili sanzioni penali o amministrative, sia a livello personale sia a carico dell'azienda;
- promuovere una cultura aziendale basata sulla legalità, condannando ogni comportamento illecito in quanto contrario alla normativa, ai valori aziendali e ai principi etici che guidano le attività della Società;
- consentire un intervento tempestivo per prevenire o contrastare la commissione dei reati indicati e, qualora un reato sia già avvenuto, limitare in maniera significativa i danni prodotti;
- rafforzare la *governance* e l'immagine aziendale mediante una delega di poteri efficiente, decisioni e controlli adeguati, e una comunicazione interna ed esterna chiara e trasparente.

La costruzione del presente Modello si ispira alle **Linee Guida** elaborate da **Confindustria**, aggiornate nel tempo.

3.2 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni contenuti nel presente documento devono essere osservati da:

- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- amministratori o dipendenti di parti correlate che svolgono – anche di fatto – attività considerate a rischio ai fini della citata normativa per conto della Società, con

particolare riferimento alle persone che prestano servizi in *outsourcing* a favore della stessa;

- i Consulenti, i Collaboratori (anche di parti correlate), i Fornitori e Partners coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa e che non sono dotati di un proprio Modello Organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

Le persone individuate secondo questi criteri saranno di seguito indicate come “Destinatari”.

3.3 La predisposizione del Modello Organizzativo di ACL BESS S.p.A.

L'attività svolta per la predisposizione del Modello si è articolata in diverse fasi:

- identificazione dei settori, delle attività e delle aree sensibili, con riferimento ai reati indicati dal Decreto, attraverso l'analisi dei principali documenti aziendali (ad esempio: statuto, visura camerale, etc.);
- analisi approfondita delle aree sensibili, con individuazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali i reati previsti dal Decreto potrebbero essere commessi dall'impresa, dai suoi organi amministrativi e, più in generale, dalle figure indicate all'art. 5 del Decreto, anche mediante incontri e colloqui con i soggetti coinvolti;
- mappatura delle regole interne e dei protocolli esistenti, formalizzati o meno, limitatamente alle aree considerate a rischio di reato;
- definizione di standard comportamentali e di controllo per le attività che, in accordo con la Società, si è ritenuto opportuno disciplinare;
- regolamentazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, al fine di prevenire la commissione di illeciti;
- individuazione dei soggetti responsabili della vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello e predisposizione del sistema di *reporting* verso e dall'Organismo di Vigilanza;
- istituzione di un sistema idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle disposizioni del Modello, sia eventuali violazioni del Codice Etico di Gruppo.

3.4 La struttura del modello organizzativo di ACL BESS S.p.A.

Il Modello è strutturato in una **Parte Generale** e in specifiche **Parti Speciali**, ciascuna volta a garantire il controllo e la gestione delle attività individuate come a rischio:

Parte Speciale A: Assunzione e gestione di partecipazioni in società operative nella realizzazione e gestione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili;

Parte Speciale B: Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Authorities;

Parte Speciale C: Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;

Parte Speciale D: Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);

Parte Speciale E: Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti con gli istituti di credito;

Parte Speciale F: Gestione dei rapporti Intercompany;

Parte Speciale G: Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;

Parte Speciale H: Gestione delle operazioni assembleari e operazioni straordinarie;

Parte Speciale I: Gestione della sicurezza informatica.

Sulla base delle analisi effettuate, non sembra sussistano profili di rischio rispetto alle "famiglie" di reato di seguito indicate:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D. Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 D. Lgs. 231/2001);
- violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-*octies*.2 D. Lgs. 231/2001);
- xenofobia e razzismo (art. 25-*terdecies* D. Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D. Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D. Lgs. 231/2001);
- delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies* D. Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006).

Tuttavia, si ritiene che tali illeciti siano complessivamente sottoposti alle disposizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ai presidi generali del Codice Etico di Gruppo.

3.5 Le Attività Sensibili di ACL BESS S.p.A.

In conformità con quanto previsto dal Decreto e seguendo le procedure sopra descritte, sono state individuate le Attività “Sensibili” di ACL BESS S.p.A., tenendo conto dell’attuale operatività e dell’organizzazione aziendale esistente.

Le principali attività e processi aziendali che potrebbero costituire occasioni o modalità per la commissione dei reati indicati dal Decreto comprendono:

- *Assunzione e gestione di partecipazioni in società operative nella realizzazione e gestione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili;*
- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Authorities;*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti con gli istituti di credito;*
- *Gestione dei rapporti Intercompany;*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;*
- *Gestione delle operazioni assembleari e operazioni straordinarie;*
- *Gestione della sicurezza informatica.*

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto stabilisce che, per poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa, è necessario istituire un Organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. Tale Organismo deve possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo, volti a garantire l'effettiva ed efficiente attuazione del Modello stesso.

L'Organismo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera e deve soddisfare i requisiti specificamente previsti di seguito.

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

Autonomia e indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

Professionalità: Vale a dire il possesso di competenze, strumenti e metodologie adeguati per svolgere in modo concreto ed efficace le funzioni attribuite. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo risultano strettamente correlate alle esperienze maturate dai suoi componenti nel corso della propria attività professionale.

In tale prospettiva, la Società attribuisce particolare importanza a un'accurata valutazione dei *curricula* dei potenziali candidati e delle esperienze pregresse, privilegiando profili che abbiano sviluppato una competenza specifica nella materia di riferimento.

Continuità d'azione: L'Organismo di Vigilanza esercita con continuità le funzioni di controllo previste dal Modello, assicurando un adeguato livello di impegno e avvalendosi dei necessari poteri di verifica e indagine. A tal fine, si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

Onorabilità: con riferimento alla previsione di specifiche cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza, come di seguito dettagliate.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati deve essere accertata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

4.2 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha affidato la funzione di controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello a un Organismo di Vigilanza in possesso dei requisiti sopra descritti, con l'obiettivo di garantire un'attuazione effettiva ed efficace del Modello stesso.

Dopo la prima nomina, i componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieleggibili.

In conformità alle disposizioni normative previste dal Decreto, la Società ha optato per un Organismo a composizione monocratica. Tale scelta è ritenuta idonea ad assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia di intervento e di continuità operativa richiesti per lo svolgimento dell'incarico.

4.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso OdV;
- condanna con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942 e dal D. Lgs.14/2019;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- condanna a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria previste dalla legislazione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
- applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D. Lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza si impegnano espressamente a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di accettazione dell'incarico. Essi possono essere revocati, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di perdita dei requisiti richiesti o per giusta causa.

L'eventuale revoca deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e può essere disposta esclusivamente per motivi connessi a gravi inadempimenti rispetto al mandato conferito – incluse eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito previsti – nonché al sopravvenire delle cause di decadenza successivamente indicate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, in generale, decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D. Lgs. 159/2011.

Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a cessare dall'incarico il componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla relativa sostituzione.

4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione dello stesso nonché sul suo aggiornamento sono

svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché i principi etici e tutte le disposizioni in essi contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- valutazione e proposta dell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'OdV può, inoltre:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello come sopra individuati;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta riservatezza da parte dei medesimi consulenti la Società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche della Società;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale adozione delle sanzioni di cui *infra*;

- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;
- supportare le funzioni aziendali per la definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

4.5 Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di assicurare piena autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società. Esso relaziona in merito all'attuazione del Modello e all'eventuale riscontro di criticità attraverso due distinti tipologie di flussi informativi (linee di *reporting*):

- su **base continuativa**;
- a **cadenza annuale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta durante l'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste nel piano annuale, incluse ispezioni non programmate (c.d. "controlli a sorpresa").

L'OdV ha facoltà di richiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nonché di domandare allo stesso chiarimenti e informazioni utili allo svolgimento del proprio incarico.

Parimenti, il Consiglio di Amministrazione può convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza affinché riferisca in merito a specifici eventi o circostanze attinenti all'efficacia e all'osservanza del Modello.

Tutti gli incontri devono essere oggetto di apposita verbalizzazione; copia dei relativi verbali è conservata dall'OdV – nonché dagli altri organi eventualmente coinvolti – secondo le modalità già definite.

4.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico di Gruppo a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di segnalazioni, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello o del Codice Etico di Gruppo, è necessario informare tempestivamente l'OdV, nelle modalità previste al par. 4.7 **"Whistleblowing"**.

Le segnalazioni e i flussi informativi possono essere inviati all'Organismo di Vigilanza di ACL BESS S.p.A. tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

odvbess@acl-energy.com

L'Organismo di Vigilanza garantisce la massima riservatezza riguardo a qualsiasi informazione, notizia o segnalazione ricevuta, a pena di revoca dell'incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni e sempre nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

4.7 Whistleblowing

L'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società debba prevedere specifici **canali di segnalazione interna**, in conformità al D. Lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1 Principi generali

La Società provvede a garantire la più ampia diffusione del Modello tra tutti coloro che operano per conto della stessa, sia soggetti interni sia soggetti esterni.

Nel tempo saranno organizzate sessioni formative, secondo criteri di obbligatorietà, reiterazione e diversificazione dei contenuti.

Per assicurare l'efficace applicazione del Modello e dei relativi allegati, la Società si impegna a fornire a tutti i Destinatari una conoscenza adeguata e a promuovere la corretta divulgazione delle regole di comportamento in esso contenute.

5.2 Comunicazione

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra amministratori, dipendenti di parti correlate, Consulenti, Collaboratori (anche di parti correlate), Fornitori, eventuali partners e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" del Modello, in forza dell'apposizione di specifiche clausole contrattuali e apposite informative.

5.3 Formazione

La partecipazione alle attività formative, finalizzate alla diffusione della conoscenza della normativa del Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, è considerata obbligatoria.

Nell'organizzazione dei corsi, si tiene conto della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area di competenza e della presenza o meno di funzioni di rappresentanza.

I corsi includono informazioni sul contesto normativo, sui principi etici definiti dall'azienda e sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, comprensivo della Parte Speciale.

L'assenza non giustificata dalle sessioni formative costituisce un illecito disciplinare, in conformità con quanto stabilito dal Sistema Disciplinare di seguito descritto.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

5.4 Informativa ai terzi

La Società garantisce che i cosiddetti "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali Partner commerciali, siano adeguatamente informati sul Modello e ne rispettino le disposizioni. Tale conformità viene assicurata mediante l'inserimento di clausole

contrattuali specifiche, che prevedono la possibilità di risolvere il rapporto contrattuale in caso di violazione dei principi etici definiti dalla Società.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

La previsione di un sistema sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello è condizione richiesta dal D. Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo, nonché le violazioni degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 24/2023. L'irrogazione di sanzioni per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della ricorrenza di una delle ipotesi sopra citate, viene avviata una procedura d'accertamento; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni o condotte e conformi alle vigenti disposizioni in materia.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi e i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare l'interruzione del rapporto di lavoro ovvero la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 – o dell'art. 1456 – del codice civile.

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 24/2023, è fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori, sia in forma diretta sia indiretta, nei confronti del soggetto segnalante, qualora tali condotte siano connesse, anche solo indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Al riguardo, sono previste sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello.
- accertamento di azioni ritorsive o discriminatorie, o di ostacolo alla segnalazione, o violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante.
- mancata istituzione di canali di segnalazione, adozione di procedure non conformi agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023 o mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

6.2 Le sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo

Riguardo agli Amministratori che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;

- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

L'Organo Amministrativo, tempestivamente informato dall'Organismo di Vigilanza (OdV), è autorizzato a adottare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge. Tra le sanzioni disponibili, determinate in base alla gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze derivate, rientrano:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

L'Organo Amministrativo, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

6.3 Le sanzioni nei confronti di terzi

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e partner commerciali – ivi compresi i soggetti che, di volta in volta, rientrano tra i “Destinatari” – comporterà l'applicazione di misure sanzionatorie da parte degli organi competenti, oltre a quelle già previste negli accordi contrattuali. I contratti dovranno pertanto includere un'apposita clausola che preveda la risoluzione del rapporto nei confronti di chi non si conformi alle prescrizioni del Modello.

In ogni caso, tra le misure applicabili potranno rientrare anche penali convenzionali e la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.